



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER: MORTE DA INFORTUNIO; INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA; INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

INFORTUNI E MALATTIA CALCIATORI PROFESSIONISTI

DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO: MODELLO NICA.2023-2023.001 - EDIZIONE 01.09.2023

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Base;
 - b) Dip Aggiuntivo;
 - c) Glossario;
 - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti contenuti nel Set informativo.

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre la persona fisica (calciatore professionista) in caso di infortunio o malattia avvenuti durante lo svolgimento dello sport praticato e nel tempo libero.



CHE COSA È ASSICURATO?

✓ INFORTUNIO E MALATTIA

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie:

• INFORTUNIO:

- **morte per infortunio:** la Compagnia corrisponde in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio la somma assicurata ai Beneficiari, o in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali. L'indennizzo è dovuto se la morte si verifica - anche dopo la scadenza dell'assicurazione - entro due anni dal giorno dell'infortunio;
- **invalidità permanente per infortunio:** la Compagnia corrisponde un indennizzo a seguito di infortunio che comporti un'invalidità permanente totale o parziale. L'indennizzo è dovuto se l'invalidità si verifica - anche dopo la scadenza dell'assicurazione - entro due anni dal giorno dell'infortunio;
- **invalidità permanente specifica totale da infortunio:** la Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di infortunio che comporti un'invalidità permanente che impedisca l'esercizio dell'attività sportiva. La somma corrisposta per l'infortunio indennizzabile a termini di polizza sarà calcolata come segue:
 - 100% della somma assicurata per l'Assicurato di età fino a 30 anni;
 - 90% della somma assicurata per l'Assicurato di età fino a 31 anni;
 - 80% della somma assicurata per l'Assicurato di età fino a 32 anni;
 - 60% della somma assicurata per l'Assicurato di età fino a 33 anni;
 - 40% della somma assicurata per l'Assicurato che ha già compiuto i 34 anni di età e per l'Assicurato di età superiore ai 34 anni.

Resta inteso che in caso di revoca/perdita/annullamento di licenza da gioco e/o inabilità al gioco, la Compagnia pagherà un indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'invalidità permanente totale, solo esclusivamente se l'invalidità permanente accertata (calcolata su base INAIL) sia di grado superiore:

- al 10% della totale fino a 25 anni;
- al 15% della totale da 26 a 30 anni;
- al 20% della totale per età pari o superiore ai 31 anni.

L'Assicurato dovrà produrre, unitamente alla necessaria documentazione sanitaria, l'attestato di revoca del tesseramento per inidoneità ai sensi di quanto previsto dalle norme organizzative della Federazione.

- **morte presunta:** qualora, a seguito di infortunio indennizzabile, il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai beneficiari designati in polizza il capitale previsto per il caso morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta. Nel caso in cui successivamente al pagamento la morte non risulti verificata o comunque non causata da infortunio, la Compagnia avrà il diritto alla restituzione dell'intera somma liquidata;
- **rischio volo:** la prestazione è valida per gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i voli di linea regolari e i charter entrambi eserciti da Società di Traffico Aereo Regolare. La copertura inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile fino al momento in cui ne è disceso. Sono considerati infortuni anche quelli occorsi in conseguenza di negligenza o imprudenza grave dell'Assicurato in qualità di passeggero;
- **rischio guerra:** sono esclusi i danni verificatisi in occasioni di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili con l'eccezione degli infortuni avvenuti all'estero per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
- **danno estetico:** la Compagnia provvederà al rimborso delle spese sostenute, fino alla concorrenza di euro 7.500, per interventi chirurgici resisi necessari per la riparazione di lesioni di natura estetica determinate da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Nel caso l'intervento chirurgico sia dovuto ad un infortunio che determini sfregi al viso o deformazioni permanenti del viso stesso il rimborso delle spese sostenute sarà effettuato fino alla concorrenza di euro 15.000;
- **rimpatrio salma:** se a seguito di infortunio l'Assicurato decede, la Compagnia rimborsa le relative spese per il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, fino ad un massimo di euro 5.000 per sinistro, anche se sono coinvolti più Assicurati;
- **spese funerarie:** in caso di infortunio che comporti la morte dell'Assicurato, la Compagnia rimborsa le spese regolarmente sostenute per il funerale o la cremazione, fino ad un massimo di euro 5.000 per sinistro, anche se sono coinvolti più Assicurati;
- **cumulo dell'indennità:** l'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente per infortunio. Tuttavia se dopo il pagamento dell'indennizzo spettante, l'Assicurato in conseguenza dell'infortunio decede, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario;
- **decesso indipendente dall'infortunio:** se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per l'invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Compagnia corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato;
- **supervalutazione arti inferiori:** qualora l'infortunio si riferisca agli arti inferiori e alle loro singole parti, la percentuale di invalidità permanente accertata, qualora fosse superiore al 5% sarà elevata del:
 - 50 % per l'Assicurato di età inferiore a 28 anni;
 - 25 % per l'Assicurato di età superiore a 29 anni.

Per gli Assicurati che dovessero eventualmente ricoprire il ruolo di "Portiere", le suddette percentuali di maggiorazione dell'indennizzo s'intendono estese a tutto il corpo.

La garanzia Infortunio è prestata durante:

- l'esercizio dello sport professionistico (i.e. calcio) descritto in polizza;
- l'esercizio di eventuali attività lavorative o imprenditoriali aventi o meno carattere professionale;
- lo svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale e nel tempo libero.

• **MALATTIA:**

- **invalidità permanente specifica totale da malattia:** la Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di malattia che comporti un'invalidità permanente che impedisca l'esercizio dell'attività sportiva calcistica. Il contratto è esteso all'invalidità permanente che comporti, a seguito di malattia insorta successivamente alla data di stipulazione del contratto, la perdita definitiva ed irrimediabile all'esercizio dell'attività professionale sportiva calcistica a condizione che tale invalidità si verifichi entro i dodici mesi dalla cessazione del contratto.

La somma corrisposta per la malattia indennizzabile a termini di polizza sarà calcolata come segue:

- 100% della somma assicurata per l'Assicurato di età inferiore o uguale a 30 anni;
- 90% della somma assicurata per l'Assicurato di età fino a 31 anni;
- 80% della somma assicurata per l'Assicurato di età fino a 32 anni;
- 60% della somma assicurata per l'Assicurato di età fino a 33 anni;
- 40% della somma assicurata per l'Assicurato di età pari o superiore a 34 anni.

La percentuale di invalidità permanente dovrà essere accertata non prima di un anno dalla denuncia della malattia.

Resta inteso che L'Assicurato dovrà produrre, unitamente alla necessaria documentazione sanitaria, l'attestato di revoca del tesseramento per inidoneità ai sensi di quanto previsto dalle norme organizzative della Federazione di appartenenza.

Nel contratto di assicurazione sono compresi i seguenti rischi:

- a) asfissia di origine non morbosa;
- b) avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c) annegamento;
- d) assideramento o congelamento;
- e) colpi di sole o calore;
- f) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- g) infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato;
- h) infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- i) infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
- j) lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie;
- k) la folgorazione.

I massimali relativi alle diverse garanzie saranno quantificati in base all'età e alla retribuzione percepita dall'Assicurato.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

× Non sono assicurabili:

- le persone di età superiore a 37 anni di età. Nel caso l'Assicurato compia l'età massima assicurabile nel corso del contratto, il contratto conserva efficacia fino alla sua scadenza annuale;
- persone fisiche che svolgano attività sportiva professionistica diversa dal calcio;
- calciatori professionisti che NON militano in squadre che disputano i campionati di Serie A, Serie B e Serie C della Lega Calcio o in squadre U19 che disputino il Campionato Primavera 1 o il campionato Primavera 2;
- calciatori militanti all'estero, con residenza all'estero e non disponibili ad effettuare visite mediche in Italia in caso di sinistro.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

ESCLUSIONI GENERALI PER LA GARANZIA INFORTUNIO

Non sono compresi gli infortuni causati da:

- ! a) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- ! b) guida di: veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B; macchine agricole e operatrici; natanti a motore per uso non privato;
- ! c) guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- ! d) guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto;
- ! e) uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri) salvo quanto disposto dall'art. 26 del Capitolo "Infortunio e malattia" "Rischio Volo";
- ! f) pratica di sport pericolosi, come: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute), guidoslitta, arrampicata libera (free climbing), free solo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano, bmx, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore), dalla pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: canyoning, bungee jumping, kite surf, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed), l'alpinismo, la speleologia, le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, sport aerei in genere, arti marziali e rugby, body building/culturismo, intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso; non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche.
L'indicazione dei suddetti sport deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, essendo esclusi anche altri sport non elencati che dovessero rivestire carattere di pericolosità.
- ! g) partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, ciclistiche, organizzate o comunque svolte sotto l'egida delle competenti federazioni od organismi sportivi riconosciuti dal CONI;

- ! h) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza; gli infarti e qualsiasi tipo di ernia;
 - ! i) manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.
- I rischi di cui alle lettere a), b), f) e g) sono compresi in garanzia se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale calcistica dichiarata nel frontespizio di polizza.

Esclusivamente per la prestazione rischio volo:

- ! Sono esclusi gli infortuni che l'Assicurato subisca in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e/o da aeroclubs.

Esclusivamente per la prestazione rimpatrio salma:

- ! Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre nonché l'eventuale recupero della salma.

Esclusivamente per la prestazione Supervalutazione arti inferiori:

La supervalutazione non si applica in caso di frattura delle ossa nasali, lesioni muscolari e/o lesioni tendinee.

ESCLUSIONI GENERALI PER LA GARANZIA MALATTIA

Il contratto di assicurazione non è operante per le Invalidità permanenti conseguenti a:

- ! j) malattie, malformazioni e stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione della polizza, indipendentemente dalla loro dichiarazione nel questionario sanitario;
- ! k) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
- ! l) malattie tropicali.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione le Invalidità Permanenti preesistenti alla data di decorrenza del presente contratto e, per tale garanzia, le conseguenze di infortunio, intendendosi per tale l'evento dovuto per causa fortuita, violenta ed esterna.

Esclusivamente per la prestazione invalidità permanente specifica totale da malattia:

- ! Sono esclusi i danni ulteriori attribuibili a situazioni patologiche o d'infermità preesistenti all'entrata in vigore del contratto e/o difetti fisici.

ESCLUSIONI GENERALI PER LE GARANZIE INFORTUNIO E MALATTIA

- ! m) gli infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti, di sostanze allucinogene o sostanze dopanti (salvo prescrizione medica);
- ! n) conseguenze di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall'Assicurato, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona. Si intendono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche grave dell'Assicurato, del Contraente o di eventuali beneficiari dell'indennizzo.
- ! o) gli infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o gli stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e i sintomi epilettoidi, positività da H.I.V., A.I.D.S. e sindrome correlate, Parkinson, Alzheimer;
- ! p) gli infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
- ! q) conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che il danno alla salute derivi dall'esposizione a radiazioni per fini terapeutici o per l'espletamento di attività professionali in campo sanitario che comportino l'impiego di raggi x e/o isotopi radioattivi;
- ! r) le conseguenze di atti di terrorismo, guerre, cyber terrorismo, cyber war, alluvioni, esondazioni, inondazioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- ! s) le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
- ! t) qualsiasi richiesta di risarcimento in ogni modo causata da o conseguente a:
 1. Epidemia e/o Pandemia (così come da definizioni e/o dichiarazioni rispettivamente di ISS ed OMS);
 2. malattia Coronavirus (COVID-19);
 3. grave acuta sindrome respiratoria Coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
 4. qualsiasi mutazione o variazione della SARS-CoV-2;
- ! u) qualsiasi timore o minaccia dei sopracitati punti 1), 2), 3) o 4).



DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ Il contratto di assicurazione ha validità per i fatti verificatisi in tutti i paesi del mondo.
- ✓ Resta inteso che il presente contratto non include i rischi e pertanto esclude la validità di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi indennizzo, in relazione a perdite, sinistri o responsabilità:
 - risultanti da attività in Iran, Corea del Nord, Siria, regione della Crimea e Territori Popolari del Donetsk e Lugansk, Venezuela, Cuba, Libia, Russia, Afghanistan, Bielorussia e Birmania (Myanmar) o le sue acque territoriali, la zona contigua o la sua zona economica esclusiva ("le acque"), diverse da un semplice passaggio senza scalo programmato in Iran, Corea del Nord, Siria, regione della Crimea e le regioni popolari di Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Lugansk, Venezuela, Cuba, Libia, Russia, Afghanistan, Bielorussia e Birmania (Myanmar) o le sue acque territoriali e con l'eccezione delle rotte internazionali;
 - causate dal governo di Iran, Corea del Nord, Siria, regione della Crimea e Territori Popolari del Donetsk e Lugansk, Venezuela, Cuba, Libia, Russia, Afghanistan, Bielorussia e Birmania (Myanmar), persone o entità residenti in Iran, Corea del Nord, Siria, regione della Crimea e Zaporizhzhia, Territori popolari di Kherson, Donetsk e Lugansk, Venezuela, Cuba, Libia, Russia, Afghanistan, Bielorussia e Birmania (Myanmar) o situate nelle sue acque territoriali;
 - risultanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o avvantaggiano il governo dell'Iran, Nord Corea, Siria, regione della Crimea e Territori Popolari di Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Lugansk, Venezuela, Cuba, Libia, Russia, Afghanistan, Bielorussia e Birmania (Myanmar) o persone o soggetti residenti o ubicati in uno o più di tali paesi/territori. In ogni caso, tale esclusione non si applica alle attività svolte, o ai servizi erogati, in emergenza per finalità di sicurezza e/o protezione. Inoltre non si applica ai casi in cui il relativo rischio è stato notificato alla Compagnia e la Compagnia stessa ha confermato per iscritto la copertura per il rispettivo rischio.



CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione della Compagnia tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di comunicare per iscritto alla Compagnia la cessazione dello sport professionistico praticato, anche in assenza di sinistri o di circostanze dichiarate.

Il Contraente ha altresì l'obbligo di comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il pagamento potrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente alla Compagnia.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante l'utilizzo di denaro contante (nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge), assegni bancari, postali o circolari (muniti della clausola di non trasferibilità), bonifici bancari o altri mezzi di pagamento bancari o postali che abbiano come beneficiario la Società o l'Intermediario.

Il premio è già comprensivo di imposte.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

La copertura comincia alla data indicata nella Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, sempreché il premio venga corrisposto entro il periodo di mora, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e finisce alla data indicata nella Scheda di Polizza.

Il contratto di assicurazione non prevede il tacito rinnovo.



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Dopo ogni denuncia di sinistro, le parti possono recedere dal contratto entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto di pagamento dell'indennizzo mediante raccomandata A/R o p.e.c. con effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In ogni caso di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di effetto del recesso, la parte di premio imponibile versata relativa al restante periodo di garanzia in corso e non goduto.

ASSICURAZIONE INFORTUNI E MALATTIA

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Infortuni e malattia calciatori professionisti

Versione n. 1 di Settembre 2023 (ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., con sede Legale a 10071 Borgaro Torinese (TO) alla via Lanzo 29 e Direzione Generale a 20864 Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet www.nobis.it, e-mail: assicurazioni@nobis.it, PEC: nobisassicurazioni@pec.it.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi.

Esercizio 2022

Bilancio approvato il 28/04/2023

Il patrimonio netto della Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad € 107.123.237 di cui capitale sociale € 37.890.907, riserva di sovrapprezzo € 1.224.864 e riserve patrimoniali € 68.007.466.

Si precisa che gli indici di solvibilità, regime Solvency II, riferito alla gestione danni è pari a: 179,69% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su SCR (Requisito Patrimoniale di Solvibilità) e 399,31% che rappresenta il Ratio Fondi propri ammissibili su MCR (Requisito Patrimoniale Minimo).

Si richiama quanto indicato nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito istituzionale attraverso il seguente collegamento <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>

Per ogni successivo aggiornamento si rimanda alla consultazione del sito internet dell'Impresa www.nobis.it

Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto esclusivamente alla giurisdizione italiana.



CHE COSA È ASSICURATO?

Le garanzie del prodotto Infortuni e malattia calciatori professionisti sono già state dettagliate nel DIP Base, alla quale si rimanda per la consultazione non essendoci informazioni ulteriori.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

-

Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Infortuni e malattia calciatori professionisti.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Supervalutazione arti inferiori

La garanzia è già stata dettagliata nel DIP Base, alla quale si rimanda per la consultazione non essendoci informazioni ulteriori.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Rischi esclusi

I rischi esclusi sono già stati dettagliati nel DIP Base, alla quale si rimanda per la consultazione non essendoci informazioni ulteriori.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Le esclusioni valide per tutte le garanzie sono già state elencate nel Dip Base.

Qui di seguito si riportano i principali limiti del prodotto Infortuni e malattia calciatori professionisti.

Infortunio e malattia	<p>CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.</p> <p>CRITERI PARTICOLARI DI INDENNIZZABILITÀ Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente parziale non prevista nella tabella prevista all'Allegato 1, si fa riferimento ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; • se l'infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; • nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella prevista all'Allegato 1e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; • per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado di invalidità viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi. <p>MASSIMO INDENNIZZO PER LESIONI PLURIME La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.</p> <p>FRANCHIGIA A SCAGLIONI ASSOLUTA L'indennizzo per invalidità permanente per infortunio (IPI), determinata con le modalità indicate in polizza, sarà calcolato suddividendo la somma assicurata in tre parti uguali e applicando le seguenti franchigie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per la prima parte (vedasi scheda di polizza), l'indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato in relazione al grado di Invalidità Permanente accertato, con deduzione della franchigia assoluta del (vedasi scheda di polizza); 2. per la seconda parte (vedasi scheda di polizza), l'indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato in relazione al grado di Invalidità Permanente accertato, con deduzione della franchigia assoluta del (vedasi scheda di polizza); 3. per la terza parte (vedasi scheda di polizza), l'indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato in relazione al grado di Invalidità Permanente accertato, con deduzione della franchigia assoluta del (vedasi scheda di polizza). <p>FRANCHIGIA A SCAGLIONI RELATIVA L'indennizzo per invalidità permanente per infortunio (IPI), determinata con le modalità indicate in polizza, sarà calcolato suddividendo la somma assicurata in tre parti uguali e applicando le seguenti franchigie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per la prima parte (vedasi scheda di polizza), l'indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato in relazione al grado di Invalidità Permanente accertato, con deduzione della franchigia assoluta del (vedasi scheda di polizza); 2. per la seconda parte (vedasi scheda di polizza), l'indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato in relazione al grado di Invalidità Permanente accertato, con deduzione della franchigia assoluta del (vedasi scheda di polizza); 3. per la terza parte (vedasi scheda di polizza), l'indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato in relazione al grado di Invalidità Permanente accertato, con deduzione della franchigia assoluta del (vedasi Scheda di polizza); <p>Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'invalidità permanente accertata risulti pari o superiore alla percentuale, indicata nella Scheda di polizza, dell'invalidità permanente totale, la Compagnia liquiderà l'intera somma assicurata per Invalidità Permanente totale senza applicazione di alcuna franchigia.</p> <p>FRANCHIGIA ASSOLUTA L'indennizzo per invalidità permanente per infortunio (IPI), determinata con le modalità indicate in polizza, sarà calcolato applicando la franchigia assoluta indicata nella Scheda di polizza.</p> <p>FRANCHIGIA INFORTUNI MUSCOLARI Unicamente per gli infortuni e/o lesioni muscolari, si applica una franchigia relativa di giorni 45. Pertanto, per nessun infortunio e/o lesione muscolare sarà previsto indennizzo di alcun genere qualora il periodo di assenza, certificato da documentazione medica, risulti inferiore ai 45 giorni.</p>
------------------------------	--



CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>L'Intermediario Best Underwriting sarà incaricato di ricevere la documentazione afferente alla denuncia del sinistro e di provvedere alle opportune e conseguenti attività amministrative.</p> <p>Infortuni Denuncia di sinistro: entro 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'Assicurato o suoi familiari/eredi devono darne comunicazione per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società stessa.</p> <p>La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che hanno determinato il sinistro, con una dettagliata descrizione delle modalità di accadimento. Deve essere corredata da certificato medico e dai successivi certificati medici che documentino il decorso delle lesioni.</p>
---------------------------------------	--

	<p>Malattia Denuncia di sinistro: per iscritto entro 30 giorni dalla data di accadimento o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'Assicurato deve denunciare ogni singola malattia che, secondo il parere del medico, possa provocare una invalidità permanente. La denuncia deve essere corredata da certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura della malattia, sul momento in cui è insorta, decorso della malattia, sulle possibili conseguenze nonché, successivamente ma comunque entro un anno dopo la data del sinistro, un attestato medico che attesti l'avvenuta guarigione della malattia. In caso di necessità l'Assicurato deve contattare i seguenti numeri e recapiti per la denuncia del sinistro e l'avvio della trattazione:</p> <p style="text-align: center;">Best Underwriting S.r.l. Via Cassanese, 41 20154 Segrate Telefono: 329.6815122 Mail: claims@best-underwriting.it PEC: bestunderwriting@legalmail.it</p> <p>Oppure in alternativa a:</p> <p style="text-align: center;">Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Centro Direzionale Colleoni – Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 20864 - AGRATE BRIANZA (MB) Tel: 039.9890001 Mail: nobisassicurazioni@pec.it</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Si specifica che il contratto prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente al Contraente/Assicurato da parte di enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre Compagnie.</p> <p>Prescrizione: ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti del Contraente/Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. L'Assicurato è obbligato a sottoporsi alle cure, qualora possano portare ad un ripristino funzionale della parte lesa. Nel caso in cui l'Assicurato si rifiuti di sottoporsi a dette cure, l'indennità riconosciuta verrà ridotta del presunto recupero funzionale non realizzato, per il rifiuto opposto.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>L'Impresa, verificata l'operatività della garanzia, a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento, purché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.</p>



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

<p>Premio</p>	<p>Il Contraente/Assicurato dovrà pagare la prima rata di premio. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno. Il premio è comprensivo di imposta.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>In caso di recesso, di risoluzione o di cessazione del contratto, l'Impresa entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso o della cessazione, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.</p>



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

<p>Durata</p>	<p>La copertura comincia alla data indicata nella Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e finisce alla data indicata nella Scheda di Polizza. Non è previsto il tacito rinnovo.</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Il presente contratto non prevede la sospensione.</p>



COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

<p>Ripensamento dopo la stipulazione</p>	<p>Il presente contratto di assicurazione non prevede il ripensamento.</p>
<p>Risoluzione</p>	<p>Il Contratto di assicurazione prevede la possibilità di recesso al verificarsi del sinistro, entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo. Tale facoltà è riconosciuta sia all'Impresa che all'Assicurato. È prevista l'immediata ed automatica risoluzione del contratto in caso di sopravvenienza di una delle seguenti affezioni: intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia, AIDS, sieropositività da HIV, schizofrenia,</p>

	<p>forme maniaco-depressive, stati paranoici, sindromi bipolari, Parkinson, Alzheimer e altre sindromi organiche-cerebrali.</p> <p>Qualora nel corso del contratto l'Assicurato dovesse smettere di svolgere lo sport professionistico, descritto nel frontespizio di polizza, la Società, anche in assenza di sinistri o circostanze dichiarate, considererà cessata la copertura.</p> <p>Se operante la garanzia Invalidità permanente Specifica Totale da Infortunio, resta convenuto tra le Parti che, qualora a seguito di infortunio che comporti un'incapacità totale all'esercizio dell'attività professionale sportiva descritta nella Scheda di polizza, nonché in ogni altro caso in cui l'indennizzo comporti, nell'annualità assicurativa in corso, la liquidazione dell'intera somma assicurata, il presente contratto cesserà automaticamente di avere vigore.</p>
--	---



A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto ai calciatori professionisti di età pari o inferiore a 37 anni che militano in squadre che disputano i campionati di Serie A, Serie B e Serie C della Lega Calcio o in squadre U19 che disputino il Campionato Primavera 1 o il campionato Primavera 2.



QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Il Contraente/Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia di garanzie prescelte.

Costi d'intermediazione: in base alle garanzie acquistate e i relativi rami di appartenenza la quota media spettante all'Intermediario per il Ramo 1 (Infortuni) è pari al 40,27%, per il Ramo 2 (Malattia) è pari al 22,60% e per il Ramo 18 (Assistenza) è pari al 42,19%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 – 20864 – Agrate Brianza – MB – fax 039/6890.432 – reclami@nobis.it. Risposta entro 45 giorni dal reclamo.
All'IVASS	L'Assicurato qualora non si ritenga soddisfatto dalla risposta dell'Impresa potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 – Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it , utilizzando l'apposito modulo reperibile dal sito www.ivass.it , corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI	1
SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	3
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	3
Art. 2 – Altre assicurazioni	3
Art. 3 – Modifiche dell'assicurazione	3
Art. 4 – Aggravamento del rischio	3
Art. 5 – Diminuzione del rischio	3
Art. 6 – Suddivisione del premio	3
Art. 7 – Oneri fiscali	3
Art. 8 – Foro competente	3
Art. 9 – Rinvio alle norme di legge	3
Art. 10 – Misure restrittive – Sanction Clause	3
Art. 11 – Pagamento del premio	3
Art. 12 – Decorrenza	3
Art. 13 – Scadenza della copertura	4
Art. 14 – Cessazione del contratto – passaggio all'attività dilettantistica	4
Art. 15 – Recesso in caso di sinistro	4
Art. 16 – Risoluzione del contratto	4
Art. 17 – Rinuncia al diritto di surrogazione	4
Art. 18 – Estensione territoriale	4
Art. 19 – Clausola di esclusione territoriale	4
Art. 20 – Rischi esclusi	4
SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE	6
CAPITOLO 1 – INFORTUNIO E MALATTIA	6
Art. 21 – Oggetto dell'assicurazione	6
Art. 22 – Rischi compresi	6
Art. 23 – Morte per infortunio (M) – garanzia sempre operante	6
Art. 24 – Morte presunta – Garanzia sempre operante, in abbinamento con la garanzia Morte per infortunio	6
Art. 25 – Invalidità permanente per infortunio (IPI) – garanzia sempre operante	6
Art. 26 – Rischio volo – garanzia facoltativa	6
Art. 27 – Rischio guerra – Garanzia sempre operante, in abbinamento alla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio	7
Art. 28 – Invalidità permanente specifica totale da infortunio (IPT) – garanzia sempre operante	7
Art. 29 – invalidità permanente specifica totale da malattia (IPM) - Garanzia sempre operante	7
Art. 30 – Limite Di Età	8
Art. 31 – Danno estetico – Garanzia sempre operante, in abbinamento alla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio	8
Art. 32 – Rimpatrio salma – Garanzia sempre operante, in abbinamento alla garanzia Morte per infortunio	8
Art. 33 – Spese funerarie – Garanzia sempre operante, in abbinamento alla garanzia Morte per infortunio	8
Art. 34 – Cumulo dell'indennità	8
Art. 35 – Obbligo di cure	8
Art. 36 – Criteri specifici di indennizzabilità	8
Art. 37 – Criteri particolari di indennizzabilità	8
Art. 38 – Massimo indennizzo per lesioni plurime	8
Art. 39 – Diritto all'indennizzo	8
Art. 40 – Decesso indipendente dall'infortunio	8
Art. 41 – Supervalutazione arti inferiori – garanzia facoltativa	9
Art. 42 – Determinazione dell'indennizzo per invalidità permanente specifica totale da malattia (IMP)	9
Art. 43 – Controversie sulla determinazione dell'indennizzo	9
Art. 44 – Franchigia a scaglioni assoluta	9
Art. 45 – Franchigia a scaglioni relativa	10
Art. 46 – Franchigia assoluta	10
Art. 47 – Franchigia infortuni muscolari	10
SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO E INDENNIZZO	11
Art. 48 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	11
Art. 49 – Denuncia del sinistro	11
Art. 50 – Recapiti in caso di sinistro	11
Art. 51 – Pagamento dell'indennizzo	12
Art. 52 – Criteri generali di indennizzabilità	12
ALLEGATO 1	13
TABELLA DI ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE – TABELLA INAIL	13
APPENDICE NORMATIVA	16
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)	18

SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente Sezione sono riportati, all'interno della polizza essi assumono il significato di seguito indicato.

Assicurazione o contratto: il contratto di assicurazione.

Assicurato: la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione ovvero sia, nel caso concreto, il calciatore professionista residente in Italia.

Beneficiario: la persona fisica o giuridica designata dal Contraente a favore della quale deve essere eseguita la prestazione garantita dall'Assicurazione in caso di morte dell'Assicurato. In assenza di designazione specifica i beneficiari sono gli eredi dell'Assicurato in parti uguali tra loro.

Compagnia/Impresa: l'impresa Assicuratrice, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

Cyber Terrorismo (Terrorismo Cibernetico): qualsiasi attacco, o la minaccia di ricorso ad un attacco, volto a compromettere sistemi informatici, programmi informatici e dati, motivato da fini politici, religiosi o, comunque, ideologici, a prescindere dal fatto che esso risulti o meno in atti di violenza fisica contro persone o obiettivi non combattenti. Restano esclusi gli attacchi che siano eseguiti o minacciati come parte di operazioni di Guerra, ovvero, in ogni caso, a supporto delle stesse.

Cyber War (Guerra Cibernetica): uso di sistemi informatici: ad es., computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (a titolo esemplificativo: smartphone, laptop, tablet, dispositivo personale), server e infrastruttura cloud, incluso qualsiasi sistema o dispositivo simile, quale un dispositivo di archiviazione dati, infrastruttura di rete o sistema di back up, da parte di uno Stato sovrano (o fazione di una guerra civile) o di chi agisce per conto di uno Stato sovrano (o fazione di una guerra civile), volto ad interrompere, degradare, manipolare o distruggere sistemi informatici o informazioni in un sistema informatico, ovunque localizzati, appartenenti a uno Stato sovrano (o fazione nemica in una guerra civile) o a soggetti privati, ovvero ad impedirne l'uso, con la finalità di comprometterne le difese, il funzionamento o la stabilità economica o socio-politica. Rientra nella presente definizione anche l'impiego di tecniche di intrusione, sabotaggio o danneggiamento delle infrastrutture e componenti fisiche di un sistema informatico, ovunque localizzato, appartenente a uno Stato (o fazione nemica in una guerra civile) o a soggetti privati. L'attribuzione di un'operazione informatica a uno Stato sovrano avviene per due ragioni, non mutuamente escludentesi: a. Attribuzione pubblica, da parte di Autorità nazionali o sovranazionali in carica, non smentita; b. Attribuzione tecnica, parte di esperti informatici dotati di adeguato standing professionale.

Day hospital: la degenza diurna, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all'erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici.

Degenza/Ricovero: la permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Durata: Il periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le Parti al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di polizza.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile, quantificata in un importo predefinito, che rimane a carico dell'Assicurato.

Gare / Competizioni di regolarità pura: manifestazioni, comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, nelle quali il rispetto dei tempi prestabiliti e non la velocità per percorrere i diversi settori in cui deve essere suddiviso il percorso (controlli orari) e determinati tratti dello stesso (prove di classifica) costituisce il fattore determinante per la classifica.

Guerra: situazione di conflitto tra due o più Stati sovrani con impiego della forza militare, a prescindere dall'esistenza di una formale dichiarazione di guerra, nonché le situazioni di guerra civile, per tale intendendosi il conflitto armato tra cittadini di uno stesso Stato sovrano divisi in fazioni contrapposte.

Immobilizzo: ogni mezzo di contenzione rigido costituito da gesso o altro apparecchio immobilizzante prescritto dal medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento di fratture radiologicamente accertate.

Indennizzo: la prestazione in denaro dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Infortuni professionali: gli infortuni che l'Assicurato subisce nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata nella Scheda di polizza.

Sono inoltre compresi gli infortuni subiti dall'Assicurato purché l'infortunio avvenga durante il tempo necessario a compiere il percorso per via ordinaria e con gli abituali mezzi di locomozione, sia pubblici che privati:

- nel tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa;
- nel tragitto dalla sede dove viene svolta l'attività lavorativa fino al raggiungimento di altre sedi e viceversa;
- nel normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti se non è presente un servizio di mensa aziendale.

Infortuni extra-professionali: gli infortuni che l'Assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale e cioè quelli che subisce durante l'espletamento di tutte le attività concernenti la normale vita domestica, sociale e di relazione compresa l'esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari e la partecipazione ad attività di volontariato non retribuito. Non sono da intendersi rientranti nell'ambito della presente definizione tutti gli infortuni che l'Assicurato subisce mentre presta opera retribuita o meno alle dipendenze di terzi o in proprio.

Invalidità permanente per infortunio: la perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Invalidità permanente Specifica per Infortunio: lesioni, a seguito di Infortunio, da cui residuino postumi permanenti con conseguenze dirette sull'attività professionale sportiva praticata dall'Assicurato; l'accertamento deve essere esperito da un medico legale.

Invalidità permanente Specifica da Malattia: lesioni, a seguito di Malattia, da cui residuino postumi permanenti con conseguenze dirette sull'attività professionale sportiva praticata dall'Assicurato; l'accertamento deve essere esperito da un medico legale.

Istituto di cura: gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale e/o private,

regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera e al ricovero dei malati. Sono esclusi: gli stabilimenti termali, le cliniche e le case di cura per la convalescenza, per la lunga degenza finalizzata alla riabilitazione in seguito ad un ricovero e/o intervento, per la cura di malati cronici e le strutture che prestano prevalentemente cure con finalità dietologiche ed estetiche.

IVASS (ex ISVAP): l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. L'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'Art. 13, comma 42 della Legge n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

Malattia: ogni alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malformazione – Difetto fisico: l'alterazione organica, non evolutiva, congenita o acquisita per malattia o infortunio durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticabile prima della stipulazione della polizza.

Parti: il Contraente e la Compagnia.

Polizza/Scheda di polizza: il documento che prova il contratto di Assicurazione.

Premio: la prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Questionario: il documento che descrive lo stato di salute dell'Assicurato. Deve essere compilato e sottoscritto dall'Assicurato o da chi ne esercita la patria potestà, prima di stipulare la polizza. Il Questionario Sanitario fa parte integrante del contratto ed è sulla base delle dichiarazioni in esso rilasciate che la Compagnia dà il consenso alla copertura assicurativa.

Ricovero/Degenza: la permanenza in un Istituto di cura che comporti il pernottamento.

Rischio: la possibilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Sforzo: l'evento straordinario e improvviso in cui, per evincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alle possibilità fisiche dell'Assicurato.

Sinistro: il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'Assicurazione.

Sport professionistico: l'attività sportiva svolta da atleti a favore di una società sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline che hanno riconosciuto il professionismo e regolamentate dal CONI in base alla Legge n° 91 del 1981 (e successive eventuali modifiche) e/o attività sportiva che comporti remunerazione diretta (compenso monetario, determinato, a carattere continuativo, percepito dai praticanti di uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti eseguite a favore di una società o di un ente sportivo). Si precisa che non è considerato sport professionistico quello con remunerazione indiretta (compenso monetario, forfetario, a carattere non continuativo, percepito sotto forma di rimborsi delle spese e/o diarie sostenute dai praticanti uno sport come corrispettivo delle prestazioni continuative e ricorrenti e/o con premi monetari in base alla classifica di una gara/competizione).

Terrorismo: qualsiasi atto illecito, o minaccia dello stesso, da parte individui o da gruppi organizzati, anche con l'uso della forza o della violenza, motivato da fini politici, religiosi o, comunque, ideologici, ivi inclusi quegli atti o minacce che, nel perseguimento dei suddetti fini, siano volti a influenzare o sovvertire l'ordine sociale o politico di una comunità, ovvero a incutere timore tra il pubblico.

Ubbriachezza: si considera in stato di ubriachezza l'Assicurato al quale venga riscontrato un tasso alcolemico superiore alla limitazione della Legge vigente.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
Dr. Giorgio Introvigne



SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazioni Infortuni Malattia Sportivi Professionisti Mod. NICA.2023-2023.001 ed. 2023-09
Ultimo aggiornamento 01/09/2023

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente/Assicurato medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti.

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

La Compagnia presta la garanzia sulla base delle dichiarazioni rese dall'Assicurato. Per consentire alla Compagnia di valutare il rischio occorre compilare in ogni sua voce il Questionario Sanitario, che descrive lo stato di salute dell'Assicurato e che forma parte integrante della polizza. Esso deve essere compilato e sottoscritto dall'Assicurato stesso (o se minore, da chi ne abbia la legale rappresentanza), sia in caso di emissione di nuovo contratto che di sua sostituzione o rinnovo, e trasmesso alla Compagnia unitamente alla proposta.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio: in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 – SUDDIVISIONE DEL PREMIO

Il premio è ripartito come segue: 80% per i Rischi Professionali e il 20% per i Rischi Extraprofessionali.

Art. 7 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 8 – FORO COMPETENTE

Il foro competente è quello del luogo in cui il Contraente ha la residenza o il domicilio elettivo.

Art. 9 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 – MISURE RESTRITTIVE – SANCTION CLAUSE

La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Art. 11 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Compagnia o all'agente in qualità di agente della Compagnia;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l'agente in qualità di agente della Compagnia;
- contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 12 – DECORRENZA

Il presente contratto di assicurazione ha durata annuale e ha effetto dalle ore 24:00 della data indicata nella Scheda di polizza, sempreché il premio venga corrisposto entro il periodo di mora, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno dell'effettivo pagamento.

Art. 13 – SCADENZA DELLA COPERTURA

Il presente contratto di assicurazione non prevede il tacito rinnovo e, pertanto, s'intende estinto alla naturale scadenza indicata nella Scheda di polizza, senza obbligo di disdetta.

Art. 14 – CESSAZIONE DEL CONTRATTO – PASSAGGIO ALL'ATTIVITÀ DILETTANTISTICA

Resta convenuto tra le Parti che l'efficacia della copertura terminerà nel momento in cui, nel corso del contratto, l'Assicurato cessa definitivamente di svolgere lo sport professionistico descritto nella Scheda di polizza. Questi sarà tenuto a comunicarlo per iscritto alla Compagnia, anche in assenza di sinistri o circostanze dichiarate, che provvederà al rimborso del premio imponibile pagato e non goduto, calcolato dalla data della ricezione della comunicazione.

Qualora, nel corso di validità della presente Assicurazione, l'Assicurato continui a svolgere lo sport descritto nella Scheda di polizza ma non più in qualità di professionista, la presente Assicurazione resta comunque valida fino alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. Con il passaggio da sportivo professionista a sportivo dilettante, l'indennizzo per invalidità permanente parziale viene calcolato su base INAIL e la percentuale risultante, applicata alla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertata secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni intervenute fino alla data di stipulazione del contratto, non prevederà l'applicazione di quanto previsto "all'Art. 41 Supervalutazione Arti Inferiori". Inoltre, il passaggio da attività professionistica ad attività dilettantistica rende nulli ovvero non applicabili "l'Art.28 Invalidità Permanente Specifica Totale da Infortunio (IPT)" e "l'Art.29 Invalidità Permanente Specifica Totale da Malattia (IPM)".

In ogni caso il contratto si intenderà comunque estinto alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 15 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro, salvo che per quanto riguarda la garanzia "Invalidità permanente specifica da malattia (IPM)", il Contraente e la Compagnia hanno la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera raccomandata A.R. o p.e.c. e ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In ogni caso di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di effetto del recesso, la parte di premio imponibile versata relativa al restante periodo di garanzia in corso e non goduto.

Art. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La sopravvenienza in corso di contratto di una delle seguenti affezioni: intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza, epilessia, A.I.D.S., sieropositività da H.I.V., schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, sindromi bipolari, Parkinson, Alzheimer e altre sindromi organiche-cerebrali, determina la immediata ed automatica risoluzione dell'intero contratto.

In questo caso la Compagnia restituisce al Contraente la parte di premio imponibile versata relativo al restante periodo di garanzia ancora in corso e non goduto. Nel caso in cui il contratto preveda la copertura di più Assicurati, poiché la sopravvenienza della patologia in un Assicurato comporta l'annullamento dell'intero contratto, la Compagnia si impegna, per i restanti Assicurati, a contrarre una nuova polizza, alle medesime condizioni della polizza annullata.

Art. 17 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di surrogazione previsto dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 18 – ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per il mondo intero, fermo il disposto del successivo art. 19.

Art. 19 – CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta inteso che il presente contratto non include i rischi e pertanto esclude la validità di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi indennizzo, in relazione a perdite, sinistri o responsabilità:

- risultanti da attività in Iran, Corea del Nord, Siria, regione della Crimea e Territori Popolari del Donetsk e Lugansk, Venezuela, Cuba, Libia, Russia, Afghanistan, Bielorussia e Birmania (Myanmar) o le sue acque territoriali, la zona contigua o la sua zona economica esclusiva ("le acque"), diverse da un semplice passaggio senza scalo programmato in Iran, Corea del Nord, Siria, regione della Crimea e le regioni popolari di Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Lugansk, Venezuela, Cuba, Libia, Russia, Afghanistan, Bielorussia e Birmania (Myanmar) o le sue acque territoriali e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- causate dal governo di Iran, Corea del Nord, Siria, regione della Crimea e Territori Popolari del Donetsk e Lugansk, Venezuela, Cuba, Libia, Russia, Afghanistan, Bielorussia e Birmania (Myanmar), persone o entità residenti in Iran, Corea del Nord, Siria, regione della Crimea e Zaporizhzhia, Territori popolari di Kherson, Donetsk e Lugansk, Venezuela, Cuba, Libia, Russia, Afghanistan, Bielorussia e Birmania (Myanmar) o situate nelle sue acque territoriali;
- risultanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o avvantaggiano il governo dell'Iran, Nord Corea, Siria, regione della Crimea e Territori Popolari di Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Lugansk, Venezuela, Cuba, Libia, Russia, Afghanistan, Bielorussia e Birmania (Myanmar) o persone o soggetti residenti o ubicati in uno o più di tali paesi/territori. In ogni caso, tale esclusione non si applica alle attività svolte, o ai servizi erogati, in emergenza per finalità di sicurezza e/o protezione. Inoltre, non si applica ai casi in cui il relativo rischio è stato notificato alla Compagnia e la Compagnia stessa ha confermato per iscritto la copertura per il rispettivo rischio.

Art. 20 – RISCHI ESCLUSI

Rischi esclusi nella garanzia Infortuni.

L'Assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- a. uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;**
- b. guida di:**
 - **veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B;**

- macchine agricole e operatrici;
 - natanti a motore per uso non privato;
- c. guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- d. guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto;
- e. uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri) salvo quanto disposto dall'art. 26 del Capitolo "Infortunio e malattia" "Rischio Volo";
- f. pratica di sport pericolosi, come: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute), guidoslitta, arrampicata libera (free climbing), free solo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano, bmx, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore), dalla pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: canyoning, bungee jumping, kite surf, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed), l'alpinismo, la speleologia, le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, sport aerei in genere, arti marziali e rugby, body building/culturismo, intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso; non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche.
L'indicazione dei suddetti sport deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, essendo esclusi anche altri sport non elencati che dovessero rivestire carattere di pericolosità.
- g. partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, ciclistiche, organizzate o comunque svolte sotto l'egida delle competenti federazioni od organismi sportivi riconosciuti dal CONI;
- h. operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza; gli infarti e qualsiasi tipo di ernia;
- i. manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

I rischi di cui alle lettere a), b), f) e g) sono compresi in garanzia se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale calcistica dichiarata nel frontespizio di polizza.

Rischi esclusi nella garanzia Malattia.

L'Assicurazione non è operante per le Invalidità Permanenti conseguenti a:

- j. malattie, malformazioni e stati patologici insorti anteriormente alla stipulazione della polizza, indipendentemente dalla loro dichiarazione nel Questionario Sanitario;
- k. trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
- l. malattie tropicali.

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione le Invalidità Permanenti preesistenti alla data di decorrenza del presente contratto e, per tale garanzia, le conseguenze di Infortunio, intendendosi per tale l'evento dovuto per causa fortuita, violenta ed esterna.

Rischi esclusi dalla garanzia Infortuni e Malattia.

- m. gli infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti, di sostanze allucinogene o sostanze dopanti (salvo prescrizione medica);
- n. conseguenze di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall'Assicurato, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona. Si intendono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche grave dell'Assicurato, del Contraente o di eventuali beneficiari dell'indennizzo.
- o. gli infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco depressive o gli stati paranoici, sindromi bipolari, epilessia e i sintomi epilettoidi, positività da H.I.V., A.I.D.S. e sindrome correlate, Parkinson, Alzheimer;
- p. gli infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
- q. conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che il danno alla salute derivi dall'esposizione a radiazioni per fini terapeutici o per l'espletamento di attività professionali in campo sanitario che comportino l'impiego di raggi x e/o isotopi radioattivi;
- r. le conseguenze di atti di terrorismo, guerre, cyber terrorismo, cyber war, alluvioni, esondazioni, inondazioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- s. le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;
- t. qualsiasi richiesta di risarcimento in ogni modo causata da o conseguente a:
 1. Epidemia e/o Pandemia (così come da definizioni e/o dichiarazioni rispettivamente di ISS ed OMS);
 2. malattia Coronavirus (COVID-19);
 3. grave acuta sindrome respiratoria Coronavirus 2 (SARS-CoV-2);
- 4. qualsiasi mutazione o variazione della SARS-CoV-2;
- u. qualsiasi timore o minaccia dei sopracitati punti 1), 2), 3) o 4).

SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è composta da un capitolo (Infortunio e Malattia) che disciplina le garanzie oggetto della presente Assicurazione, incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

CAPITOLO 1 – INFORTUNIO E MALATTIA

Art. 21 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie:

INFORTUNI:

- morte per infortunio;
- invalidità permanente per infortunio;
- invalidità permanente specifica totale da infortunio.

MALATTIA:

- invalidità permanente specifica totale da malattia.

L'Assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie e relative garanzie opzionali, in relazione alle quali risultino indicati nella scheda di polizza Mod. NICA.2023-2023.001 ed. 2023-09 le somme assicurate e/o i massimali e/o le franchigie e i relativi premi o risulti, nella suddetta scheda, l'indicazione della loro operatività.

Per quanto riguarda la garanzia infortuni, la medesima è prestata durante lo svolgimento, come indicato nel contratto dell'allegata scheda Mod. NICA.2023-2023.001 ed. 2023-09:

- a. nell'esercizio dello sport professionistico (i.e. calcio) descritto nella Scheda di polizza;
- b. nell'esercizio di altre eventuali attività lavorative o imprenditoriali aventi o meno carattere professionale;
- c. nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale e nel tempo libero.

Art. 22 – RISCHI COMPRESI

Sono inoltre compresi:

- a. asfissia di origine non morbosa;
- b. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c. annegamento;
- d. assideramento o congelamento;
- e. colpi di sole o di calore;
- f. affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- g. infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (in deroga all'art. 1900 del Codice Civile);
- h. infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all'art. 1912 del Codice Civile);
- i. infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
- j. lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie.
- k. la folgorazione.

Art. 23 – MORTE PER INFORTUNIO (M) – Garanzia sempre operante

La Compagnia corrisponde in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio la somma assicurata ai Beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza dell'Assicurazione – entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Art. 24 – MORTE PRESUNTA – Garanzia sempre operante, in abbinamento con la garanzia Morte per infortunio

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile, il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà ai beneficiari designati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione ed accettazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta ai termini degli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Nel caso che successivamente al pagamento risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Compagnia avrà diritto alla restituzione dell'intera somma liquidata.

Art. 25 – INVALIDITÀ PERMANENTE PER INFORTUNIO (IPI) – Garanzia sempre operante

La Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di infortunio che comporti un'invalidità permanente totale o parziale. L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza dell'Assicurazione – entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Art. 26 – RISCHIO VOLO – Garanzia facoltativa

L'Assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i voli di linea regolari e i charter entrambi eserciti da Società di Traffico Aereo Regolare (il cui elenco è rilevabile dalla pubblicazione "Flight Guide Worldwide" - OAG), a condizione che non siano eserciti da Società e/o aziende di lavoro aereo in occasioni di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e/o da aeroclubs.

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente/ Assicurato o da terzi in favore degli stessi assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni non potrà superare i capitali di:

- a. per persona:
 - Euro (Vedasi scheda di polizza) per il caso di Morte;
 - Euro (Vedasi scheda di polizza) per il caso di Invalidità Permanente totale;
- b. complessivamente per aeromobile (in caso di polizza cumulativa):
 - Euro (Vedasi scheda di polizza) per il caso di Morte;
 - Euro (Vedasi scheda di polizza) per il caso di Invalidità Permanente totale;

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni comuni stipulate dallo stesso Contraente.

Nella eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi indicati nella Scheda di polizza, gli indennizzi spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

L'Assicurazione è operante dal momento in cui l'Assicurato è salito a bordo in un aeromobile fino al momento in cui ne è disceso. Sono inoltre considerati infortuni anche quelli occorsi in conseguenza di imprudenza o negligenza grave dell'Assicurato in qualità di passeggero.

Art. 27 – RISCHIO GUERRA – Garanzia sempre operante, in abbinamento alla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1912 del Codice Civile, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili con l'eccezione degli infortuni avvenuti all'estero per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trovava all'estero. Si precisa che non sono considerati "atti di Guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni. Si precisa che se il sinistro non è relativo ad atti di guerra verrà comunque considerato in copertura anche se verificatosi in un paese considerato a rischio guerra.

Art. 28 – INVALIDITÀ PERMANENTE SPECIFICA TOTALE DA INFORTUNIO (IPT) – Garanzia sempre operante

A parziale deroga di quanto riportato all'art. 25 "Invalidità Permanente per Infortunio" gli infortuni indennizzabili ai sensi del presente contratto verranno liquidati adottando i seguenti criteri:

1. Se l'infortunio determina un'invalidità permanente accertata in base a quale operante fra gli Articoli "Art. 44 Franchigia a scaglioni assoluta", "Art. 45 Franchigia a scaglioni relativa" e "Art. 46 Franchigia assoluta" di grado pari o inferiore alla percentuale delle franchigie previste, non si provvederà ad alcun indennizzo.
2. Per gli infortuni indennizzabili che comportino un'incapacità totale all'esercizio dell'attività professionale sportiva – invalidità permanente specifica totale – la Compagnia liquiderà l'invalidità permanente secondo la seguente scala di indennizzo, senza deduzione di alcuna franchigia:
 - 100% della Somma Assicurata per l'Assicurato di età inferiore o uguale a 30 anni;
 - 90% della Somma Assicurata per l'Assicurato di 31 anni;
 - 80% della Somma Assicurata per l'Assicurato di 32 anni;
 - 60% della Somma Assicurata per l'Assicurato di 33 anni;
 - 40% della Somma Assicurata per gli assicurati di età uguale o superiore ai 34 anni.

Resta inteso che la perdita totale e permanente della capacità specifica ad occupare l'eventuale ruolo di "Portiere" è considerata perdita totale permanente della capacità specifica all'attività professionale sportiva.

3. Resta stabilito che, nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto l'indennizzo dell'intera somma assicurata per invalidità permanente specifica totale conseguente ad infortunio, indennizzabile a termini di contratto, egli dovrà produrre, unitamente alla necessaria documentazione sanitaria, attestato di revoca del tesseramento per inidoneità, ai sensi di quanto previsto dalle norme organizzative interne delle relative Federazioni.

Resta stabilito inoltre che, in caso di revoca/perdita/annullamento di licenza da gioco e/o inabilità al gioco, l'Impresa pagherà un indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'invalidità permanente totale, solo esclusivamente se l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore:

- al 10% (dieci per cento) della totale fino a 25 anni;
- al 15% (quindici per cento) della totale da 26 a 30 anni;
- al 20% (venti per cento) della totale oltre 30 anni;

calcolato su base INAILdi cui alla Tabella trascritta nell'Allegato 1.

4. Resta convenuto tra le Parti che, qualora a seguito di infortunio che comporti un'incapacità totale all'esercizio dell'attività professionale sportiva descritta nella Scheda di polizza, nonché in ogni altro caso in cui l'indennizzo comporti, nell'annualità assicurativa in corso, la liquidazione dell'intera somma assicurata, il presente contratto cesserà automaticamente di aver vigore.

Art. 29 – INVALIDITÀ PERMANENTE SPECIFICA TOTALE DA MALATTIA (IPM) - Garanzia sempre operante

L'Assicurazione è estesa all'invalidità permanente che comporti, a seguito di malattia insorta successivamente alla data della stipulazione del contratto, la perdita definitiva ed irrimediabile all'esercizio dell'attività professionale sportiva a condizione che tale invalidità permanente si verifichi entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Quanto precede vale a condizione che l'Assicurato sia in possesso del "Certificato di idoneità all'attività professionale sportiva" rilasciato a norma di legge. Resta stabilito che, nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto la liquidazione dell'intera somma assicurata per invalidità permanente totale conseguente a malattia, indennizzabile a termini di contratto, egli dovrà produrre, unitamente alla necessaria documentazione sanitaria, l'attestato di revoca del tesseramento per inidoneità, ai sensi di quanto previsto dalle norme organizzative interne della relativa Federazione di appartenenza.

Nel caso in cui, successivamente alla revoca dell'inidoneità sportiva da parte della Federazione di appartenenza, l'Assicurato riprenda l'attività di calciatore professionista per un club affiliato alla medesima Federazione o ad altra Federazione nazionale, nessun indennizzo sarà dovuto e la Compagnia si riserva il diritto di ottenere il rimborso dell'indennizzo nel caso questo sia già stato corrisposto.

Art. 30 – LIMITE DI ETÀ

Resta inteso che potranno essere assicurati con il presente contratto unicamente i soggetti che al momento della stipula abbiano un'età pari o inferiore a 37 anni.

Nel caso in cui l'Assicurato compia l'età massima assicurabile nel corso del contratto, il contratto conserva efficacia fino alla sua scadenza annuale.

Art. 31 – DANNO ESTETICO – Garanzia sempre operante, in abbinamento alla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio

La Compagnia provvederà al rimborso delle spese sostenute, fino alla concorrenza di € 7.500, per interventi chirurgici resisi necessari per la riparazione di lesioni di natura estetica determinate da infortunio indennizzabile a termini di polizza.

Nel caso l'intervento chirurgico sia dovuto ad un infortunio che determini sfregi al viso o deformazioni permanenti del viso stesso, il rimborso delle spese sostenute sarà effettuato fino alla concorrenza di € 15.000.

Art. 32 – RIMPATRIO SALMA – Garanzia sempre operante, in abbinamento alla garanzia Morte per infortunio

Se a seguito di infortunio l'Assicurato è deceduto, la Compagnia rimborsa le relative spese per il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, fino a un massimo di 5.000 € per Sinistro anche se sono coinvolti più Assicurati. **Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre nonché l'eventuale recupero della salma.**

Art. 33 – SPESE FUNERARIE – Garanzia sempre operante, in abbinamento alla garanzia Morte per infortunio

Si conviene che in caso di Infortunio che comporti come conseguenza la Morte dell'Assicurato, la Compagnia rimborsa ai Beneficiari le spese regolarmente sostenute per il funerale o la cremazione, fino a un massimo di 5.000 € per Sinistro, anche se sono coinvolti più Assicurati.

Art. 34 – CUMULO DELL'INDENNITÀ

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per Invalidità permanente e in conseguenza dell'infortunio, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Art. 35 – OBBLIGO DI CURE

L'Assicurato è obbligato a sottoporsi alle cure, qualora esse possano portare ad un ripristino funzionale della parte lesa, restando inteso che la valutazione del grado di invalidità permanente verrà espressa soltanto quando dalla terapia non si possa ottenere alcun miglioramento; qualora l'Assicurato si rifiuti di sottoporsi a dette cure, l'indennità riconosciuta verrà ridotta del presunto recupero funzionale non realizzato, per il rifiuto opposto.

Art. 36 – CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 37 – CRITERI PARTICOLARI DI INDENNIZZABILITÀ

Se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente parziale non prevista nella tabella prevista nell'Allegato 1, si fa riferimento ai seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella prevista nell'Allegato 1 e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive e uditive, il grado di invalidità viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.

Art. 38 – MASSIMO INDENNIZZO PER LESIONI PLURIME

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Art. 39 – DIRITTO ALL'INDENNIZZO

Il diritto all'indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile. Tuttavia, se l'Assicurato muore dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, in tal caso la Compagnia paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidato ed offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 40 – DECESSO INDIPENDENTE DALL'INFORTUNIO

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Compagnia corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso dell'Assicurato. Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi/aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.

Art. 41 – SUPERVALUTAZIONE ARTI INFERIORI – Garanzia facoltativa

Qualora l'infortunio si riferisca agli arti inferiori e alle loro singole parti, la percentuale di invalidità permanente accertata, qualora fosse superiore al 5% e secondo quanto previsto dagli articoli della presente sezione, sarà elevata del:

- 50% per l'Assicurato di età inferiore a 28 anni;
- 25% per l'Assicurato di età superiore a 29 anni.

Per gli Assicurati che dovessero eventualmente ricoprire il ruolo di "Portiere" le suddette percentuali di maggiorazione dell'indennizzo sono estese a tutto il corpo.

Resta inteso che, per determinare la misura dell'invalidità permanente da cui detrarre la franchigia prevista, in base a quale operante fra gli articoli "art. 44 - Franchigia a Scaglioni assoluta", "art. 45 Franchigia a Scaglioni relativa" e "art. 46 Franchigia Assoluta", si farà riferimento alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta all'Assicurato ed elevata secondo i criteri indicati.

Qualora l'infortunio determini un'invalidità permanente accertata di grado pari o inferiore al 5%, non è dovuta alcuna maggiorazione all'indennizzo.

La supervalutazione non si applica in caso di frattura delle ossa nasali, di lesioni muscolari e/o lesioni tendinee.

Rimane sempre fermo il limite massimo del 100% stabilito dall'art. 38 "Massimo indennizzo per lesioni plurime" per il caso di perdita anatomica e funzionale di più organi od arti o di parti di essi. Agli effetti della presente garanzia in nessun caso la Compagnia risarcirà somma superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 42 – DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE SPECIFICA TOTALE DA MALATTIA (IMP)

Ferme ed invariate le condizioni dell'art. 52 "Criteri Generali di indennizzabilità" che sono valide anche per questa estensione all'invalidità permanente da malattia, il riconoscimento dell'eventuale invalidità permanente da malattia verrà effettuato, ai sensi dell'art. 29 "Invalidità permanente specifica totale da malattia (IPM)", verrà effettuato purché vi sia completa ed irrimediabile perdita della capacità di esercitare l'attività professionale calcistica e che determini la perdita dell'idoneità all'attività sportiva agonistica, riconosciuta dalla F.I.M.S. (Federazione Italiana Medici Sportivi), secondo la seguente scala di indennizzo:

- 100% della Somma Assicurata per l'Assicurato di età inferiore o uguale a 30 anni;
- 90% della Somma Assicurata per l'Assicurato di 31 anni;
- 80% della Somma Assicurata per l'Assicurato di 32 anni;
- 60% della Somma Assicurata per l'Assicurato di 33 anni;
- 40% della Somma Assicurata per l'Assicurato di età pari o superiore a 34 anni.

La percentuale di invalidità permanente dovrà essere accertata non prima di un anno dalla denuncia della malattia.

La Compagnia pagherà l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'invalidità permanente derivante dalla malattia denunciate, esclusi i danni ulteriori attribuibili a situazioni patologiche o infermità preesistenti all'entrata in vigore del contratto e/o difetti fisici.

Art. 43 – CONTROVERSIE SULLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Qualora tra la Compagnia e l'Assicurato insorgano eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze delle lesioni subite, sull'operabilità dell'ernia o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti a infortunio e/o malattia, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato.

Ogni parte designa un proprio consulente, mentre il terzo medico viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo medico, questo deve essere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il collegio o chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Il collegio medico può, se ne ravvisa l'opportunità, rinviare l'accertamento definitivo a un momento successivo da designarsi dal collegio stesso.

Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.

L'Assicurato, peraltro, anche per la risoluzione delle controversie indicate nel presente articolo può rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Resta infine stabilito che, nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto la liquidazione dell'intera somma, indennizzabile a termini di polizza, per la garanzia di cui all'art. 28 "Invalidità Specifica Totale da Infortunio (IPT)" (se prevista dal contratto) o di cui all'art. 42 "Determinazione dell'indennizzo per Invalidità Permanente Specifica Totale da Malattia (IPM)", egli dovrà produrre al Collegio Medico, unitamente alla necessaria documentazione sanitaria, certificazione di non idoneità all'attività agonistica sportiva rilasciata dalla A.S.L. competente o da altro ente equipollente, purché riconosciuto dalla Federazione sportiva di appartenenza.

Art. 44 – FRANCHIGIA A SCAGLIONI ASSOLUTA

La somma assicurata è divisa in parti uguali (scaglioni), alle quali si applicano le franchigie di riferimento scelte dall'Assicurato, indipendentemente dalla entità del danno

L'indennizzo per invalidità permanente per infortunio (IPI), determinata con le modalità indicate in polizza, sarà calcolato suddividendo la somma assicurata in tre parti uguali e applicando le seguenti franchigie:

1. per la prima parte (vedasi scheda di polizza), l'indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato in relazione al grado di Invalidità Permanente accertato, con deduzione della franchigia assoluta del (vedasi scheda di polizza);
2. per la seconda parte (vedasi scheda di polizza), l'indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato in relazione al grado di Invalidità Permanente accertato, con deduzione della franchigia assoluta del (vedasi scheda di polizza);

3. per la terza parte (vedasi scheda di polizza), l'indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato in relazione al grado di Invalidità Permanente accertato, con deduzione della franchigia assoluta del (vedasi scheda di polizza).

Art. 45 - FRANCHIGIA A SCAGLIONI RELATIVA

La somma assicurata è divisa in parti uguali (scaglioni), alle quali si applicano le franchigie di riferimento scelte dall'Assicurato, qualora l'entità del danno sia pari o inferiore alle stesse.

L'indennizzo per invalidità permanente per infortunio (IPI), determinata con le modalità indicate in polizza, sarà calcolato suddividendo la somma assicurata in tre parti uguali e applicando le seguenti franchigie:

1. per la prima parte (vedasi scheda di polizza), l'indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato in relazione al grado di Invalidità Permanente accertato, con deduzione della franchigia assoluta del (vedasi scheda di polizza);
2. per la seconda parte (vedasi scheda di polizza), l'indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato in relazione al grado di Invalidità Permanente accertato, con deduzione della franchigia assoluta del (vedasi scheda di polizza);
3. per la terza parte (vedasi scheda di polizza), l'indennizzo per invalidità permanente verrà liquidato in relazione al grado di Invalidità Permanente accertato, con deduzione della franchigia assoluta del (vedasi Scheda di polizza);

Qualora in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, l'invalidità permanente accertata risulti pari o superiore alla percentuale, indicata sulla Scheda di polizza, dell'invalidità permanente totale, la Compagnia liquiderà l'intera somma assicurata per Invalidità Permanente totale senza applicazione di alcuna franchigia.

Art. 46 - FRANCHIGIA ASSOLUTA

La somma assicurata è considerata nella sua interezza e vi si applica la franchigia di riferimento scelta dall'Assicurato, indipendentemente dalla entità del danno.

L'indennizzo per invalidità permanente per infortunio (IPI), determinata con le modalità indicate in polizza, sarà calcolato applicando la seguente franchigia assoluta risultante dalla Scheda di polizza.

Art. 47 - FRANCHIGIA INFORTUNI MUSCOLARI

Unicamente per gli infortuni e/o lesioni muscolari, si applica una franchigia relativa di giorni 45. Pertanto, per nessun infortunio e/o lesione muscolare sarà previsto indennizzo di alcun genere qualora il periodo di assenza, certificato da documentazione medica, risulti inferiore ai 45 giorni.

SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO E INDENNIZZO

Art. 48 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Garanzia Infortuni

Entro 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza, l'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi familiari o i suoi eredi, devono darne comunicazione per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia stessa.

Garanzia Malattia

L'Assicurato deve denunciare ogni singola malattia che, secondo il parere del medico, possa provocare un'invalidità permanente indennizzabile a termini di polizza.

La denuncia deve essere fatta per iscritto alla Compagnia o all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento o dal momento in cui il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità o conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

In entrambi i casi l'Assicurato dovrà sottoporsi a visita medica presso una Struttura sanitaria autorizzata secondo la vigente normativa italiana.

Art. 49 – DENUNCIA DEL SINISTRO

Clausola di liquidazione

Si conviene tra le Parti che in caso di sinistro la pratica sarà gestita dalla Compagnia, che provvederà alla eventuale liquidazione. L'Intermediario Best Underwriting sarà incaricato di ricevere la documentazione afferente alla denuncia del sinistro e di provvedere alle opportune e conseguenti attività amministrative.

In caso di sinistro, pertanto, l'Assicurato è chiamato ad inviare la notifica di danno, nei tempi e modalità sopra descritte, all'indirizzo: claims@best-underwriting.it.

Garanzia Infortuni

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, con una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di polizza. L'Assicurato, o in caso di morte, i suoi familiari o i suoi eredi devono consentire alla Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari.

La mancata denuncia entro i termini prescritti può portare alla perdita totale o parziale al diritto all'indennizzo.

Garanzia Malattia

La denuncia deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- Certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura della malattia, sul momento in cui è insorta, sul decorso della malattia, sulle sue possibili conseguenze nonché su ogni conseguenza che potrebbe già essersi verificata;

L'Assicurato dovrà inoltre inviare alla Compagnia – unitamente alla suddetta certificazione medica o successivamente ad essa, ma comunque non oltre un anno dopo la data del sinistro – un certificato medico che attesti l'avvenuta guarigione della malattia stessa.

L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. Entro un anno dalla data di emissione del certificato medico che conferma l'avvenuta guarigione della malattia, l'Assicurato dovrà sottoporre documentazione medica che indichi il grado di invalidità permanente residua quale conseguenza diretta ed esclusiva della malattia.

L'inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta rimangono a carico dell'Assicurato.

Art. 50 - RECAPITI IN CASO DI SINISTRO

In caso di necessità l'Assicurato deve contattare i seguenti numeri e recapiti per la denuncia del sinistro e l'avvio della trattazione:

Best Underwriting S.r.l.
Via Cassanese, 41
20154 Segrate
Telefono: 329.6815122
Mail: claims@best-underwriting.it
PEC: bestunderwriting@legalmail.it

Oppure in alternativa a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Centro Direzionale Colleoni – Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 - AGRATE BRIANZA (MB)
Tel: 039.9890001
Mail: nobisassicurazioni@pec.it

comunicando con estrema precisione:

- nome, cognome e numero di polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova e recapito telefonico;
- motivo della chiamata.

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21
20864 Agrate Brianza – Mi - fax 039/6890432 – reclami@nobis.it

in caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può richiedere le credenziali per l'accesso alla propria area riservata web selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it la voce "Richiedi le tue credenziali" e compilando i dati presenti nell'apposita pagina.

Accertata l'esattezza dei dati inseriti, l'Impresa invia una e-mail all'indirizzo registrato con il login ed una password provvisoria, che dovrà essere sostituita da parte dell'utente al primo nuovo accesso e ogni 6 mesi successivi.

L'accesso all'area riservata da diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- a) Le coperture assicurative in essere;
- b) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- c) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero +39.039.98.90.714

Art. 51 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia liquida l'indennità dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. L'indennità verrà corrisposta in Italia e in valuta Euro.

Art. 52 – CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITÀ

Si precisa e si conviene che, con effetto dalla data di decorrenza della polizza, si intende esclusa dalla copertura ogni richiesta di risarcimento derivante da infortunio o malattia o affezione ad ogni parte del corpo, qualora tale infortunio o malattia o affezione sia interamente o parzialmente, direttamente o indirettamente causato, agevolato o aggravato da menomazioni, difetti fisici, processi degenerativi o infermità esistenti già prima della data di decorrenza proposta. La Compagnia sarà tenuta ad indennizzare solamente le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o successivamente sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni e, allo stesso modo, il pregiudizio che queste possono avere sugli esiti dell'infortunio sono conseguenze indirette e, come tali, non sono indennizzabili. Allo stesso modo, in caso di menomazioni o difetti fisici preesistenti, l'indennità per invalidità permanente sarà liquidata solo per le dirette conseguenze causate dall'infortunio come se quest'ultimo avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza considerare il maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

ALLEGATO 1

TABELLA DI ACCERTAMENTO DELL'INVALIDITÀ PERMANENTE - TABELLA INAIL

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente al netto dell'eventuale franchigia operante in polizza, secondo i seguenti criteri:

- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata più le eventuali maggiorazioni contrattualmente previste;
- se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, che deve essere accertata con riferimento alla "Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente - Tabella INAIL" di seguito riportata, convenzionalmente chiamata Tabella INAIL.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE - TABELLA INAIL

(Allegato 1 al D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 escluse successive modifiche ed integrazioni)

Perdita totale anatomica o funzionale di:	Destro	Sinistro
Sordità completa di un orecchio	15%	
Sordità completa bilaterale	60%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%	
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi	40%	

Altre menomazioni della facoltà visiva:			
Visus perduto	Visus residuo	Percentuale per occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Percentuale per occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0/10	35%	65%

NOTE:

1. in caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio;
2. la valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale;
3. nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di Invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione;
4. la perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16%;
5. in caso di afachia monolaterale con:
 - visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%;
 - visus corretto di 7/10 18%;
 - visus corretto di 6/10 21%;
 - visus corretto di 5/10 24%;
 - visus corretto di 4/10 28%;
 - visus corretto di 3/10 32%;
 - visus corretto inferiore a 3/10 35%;
6. in caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la percentuale riportata nella tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.

	Destro	Sinistro
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
Stenosi nasale assoluta unilaterale	8%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	18%	
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%	
senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite	25%	
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica	15%	
Perdita di un testicolo	0%	
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio	5%	
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50%	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40%	30%
Perdita del braccio:		
per disarticolazione scapolo-omerale	85%	75%
per amputazione al terzo superiore	80%	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75%	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70%	60%
Perdita di tutte le dita della mano	65%	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	35%	30%
Perdita totale del pollice	28%	23%
Perdita totale dell'indice	15%	13%
Perdita totale del medio	12%	
Perdita totale dell'anulare	8%	
Perdita totale del mignolo	12%	
Perdita della falange ungueale del pollice	15%	12%
Perdita della falange ungueale dell'indice	7%	6%
Perdita della falange ungueale del medio	5%	
Perdita della falange ungueale dell'anulare	3%	
Perdita della falange ungueale del mignolo	5%	
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	11%	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio	8%	
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	6%	

	Destro	Sinistro
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	8%	
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°:		
a. in semipronazione:	30%	25%
b. in pronazione	35%	30%
c. in supinazione	45%	40%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25%	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi	55%	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a. in semipronazione	40%	35%
b. in pronazione	45%	40%
c. in supinazione	55%	50%
d. quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35%	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica in estensione rettilinea	18%	15%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:		
a. in semipronazione	22%	18%
b. in pronazione	25%	22%
c. in supinazione	35%	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	45%	
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	80%	
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%	
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	65%	
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%	
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%	
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso	30%	
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%	
Perdita totale del solo alluce	7%	
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto é valutato il	3%	
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%	
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto	20%	
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%	

N.B.: In caso di constatato mancinismo, le percentuali di riduzione della attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in via Lanzo 29, 10071 Borgaro Torinese (TO).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*);
- finalità correlate ad attività di post-vendita rivolte a valutare il grado di soddisfazione degli utenti o danneggiati e per analisi e ricerche di mercato sui servizi offerti. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di avere riscontri utili per il miglioramento delle attività oggetto di trattamento ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*);
- finalità correlate ad attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dalla Compagnia e dal Gruppo Nobis quali invio di materiale pubblicitario e di comunicazioni commerciali mediante il ricorso a comunicazione tradizionali (quali ad esempio posta cartacea e chiamate con l'intervento dell'operatore), automatizzate (quali ad esempio chiamate senza l'intervento dell'operatore, email, telefax, mms, sms ecc.), nonché mediante l'inserimento dei messaggi pubblicitari e promozionali nell'area del sito web della Compagnia riservata ai propri clienti, prevista ai sensi dell'art. 42 del Regolamento l'vass 41/2018 e s.m.i. Un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità per la Compagnia di promuovere e fornire informazioni utili all'Interessato ma non avrebbe conseguenze sull'esecuzione delle pratiche in corso (natura del conferimento *Volontaria*, base giuridica *Consensuale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
 - soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
 - altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
 - soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
 - società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
 - Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.
- Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi info@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale:

Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)

Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 settembre 2023